

*omaggio del P. Anselmi*

★  
NEL I CENTENARIO  
DALLA MORTE  
DEL CARD.  
ERCOLE  
CONSALVI

XXIV+GENNAIO  
MDCCCXXIV MCMXXIV+



# LA LEGISLAZIONE NELLO STATO PONTIFICIO SOTTO IL CARDINAL CONSALVI

ESAMINATA SPECIALMENTE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

DEL

DOTT. FRANCESCO GROSSE-WIETFELD

---

Subitochè il Sommo Pontefice Pio VII nel 1800 salì al trono, cominciava nello Stato Pontificio il periodo delle grandi riforme. Il Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, approfittò dell'occasione della riorganizzazione dello Stato dopo le vicende della Repubblica Romana per introdurre contemporaneamente delle sane riforme nell'amministrazione pubblica e della giustizia civile e criminale. Per quest'opera fu istituita una particolare Congregazione, e il 30 ottobre 1800 fu pubblicato il risultato del lavoro: il Motuproprio *Post diuturnas*.<sup>1</sup> Proposito di questa legge era di restaurare *pristinum ecclesiasticae ditionis regimen*, e però *formas et regendi rationes a Nostris Praedecessoribus sapientissime stabilitas et longo usu et multorum saeculorum experientia comprobatas, quantum fieri potest, retinere et conservare: non ita tamen ut persuasum Nobis non sit, interdum convenire eas induci mutationes, quas singulorum, universorumque utilitas ob rerum, ac temporum conversiones expostularet*.<sup>2</sup> Questo Motuproprio introdusse molte utili riforme, come sono l'abolizione o sia restrizione delle giurisdizioni privilegiate (p. es., del Maggiordomato, dei patentati del S. Officio, dei militari nelle cause civili) rimettendo tutti ai giudici ordinari (§ 40-44, 46), l'estirpazione di molti abusi, che impedivano il pronto disbrigo delle liti, disposizioni sull'ufficio dei giudici, dei loro uditori, dei notari, cursori (§ 46-87).

Per la prima volta l'elemento laico entra nell'amministrazione dei pubblici ministeri (p. es., § 35: quattro cavalieri deputati aggiunti al presidente dell'annona e della grascia).

Fu deputata una particolare Congregazione per la compilazione di un nuovo codice di leggi di commercio (§ 45).

Ma la nuova legge fu presto dimenticata,<sup>3</sup> e lo stesso Cardinale Consalvi nelle sue *Memorie*<sup>4</sup> ne indica le ragioni: « Il Motuproprio non regolava tutto, neanche il più importante; sopravviene l'opposizione degl'impiegati ». E la legge non forma affatto un sistema organico, si contenta con determinazioni singolari ed inculca delle antiche leggi frammischiate alle nuove disposizioni.

<sup>1</sup> *Bullarii Romani continuatio*, Prati, 1850, tom. VII, pars I, 49 seg.

<sup>2</sup> Proemio del citato Motuproprio.

<sup>3</sup> ARTAUD A. F., *Storia di Pio VII*, tradotta dall'Abate Cesare Rovida, Milano, <sup>3</sup> 1841, vol. I, 91.

<sup>4</sup> CRÉTINAU-JOLY J., *Mémoires du Cardinal Consalvi*, Paris, 1864, vol. II, 237.

Nel giorno seguente, il 31 ottobre 1800, fu promulgato il Motuproprio sull'erezione del tribunale di commercio in Civitavecchia,<sup>1</sup> nel quale ci si presenta il primo esempio di un tribunale collegiale di prima istanza (§ 2).

È da notarsi che la procedura doveva essere sommarissima, *sola facti veritate inspecta*, omettendo in queste controversie, che abbisognano di una sollecita spedizione, le solite formalità e solennità del processo civile ordinario (§ 8). La questione generalmente si risolve a viva voce, altrimenti, secondo il parere dei giudici, si deducono le ragioni in iscritto, ma in italiano (§ 10); eccovi la prima volta che della lingua paterna si fa uso nel processo. Nello stesso giorno emanò un altro Motuproprio nel quale la deputazione annonaria in Roma fu determinata come tribunale di appello dalle sentenze del tribunale di commercio di Civitavecchia; la stessa procedura che regolava i giudizi di prima istanza, fu prescritta anche per le cause in grado di appello.<sup>2</sup>

Seguono importanti nuove leggi che riguardano l'amministrazione dell'economia pubblica. Fu proclamato l'11 marzo 1801 il libero commercio dell'annona e di ogni genere di grascia e comestibile e contemporaneamente fu istituito un nuovo tribunale della deputazione della grascia in Roma per gli affari di grascia.<sup>3</sup> Il 19 marzo 1801 si pubblicava la riforma delle contribuzioni, sia personali, sia reali.<sup>4</sup> Seguono il 4 novembre 1801 la legge sull'esportazione del grano, completa alla legge sul libero commercio, nella quale il capitolo quarto porta l'erezione di un ufficio d'intavolazione delle ipoteche, a cui si trovano sottoposti i terreni;<sup>5</sup> il 16 dicembre 1801, la legge sulla libertà delle arti, con cui furono soppresse le antiche università e corporazioni professionali e le loro prerogative e privilegi.<sup>6</sup> Il 30 marzo 1802 furono confermati il chirografo del Pontefice Pio VI del 13 febbraio 1777 ed il di lui rescritto del 4 dicembre 1796 sulla giurisdizione privativa del giudice dei mercenari in Roma nelle cause di caparra anticipata e delle mercedi dei campagnoli, il quale procedeva sommariamente ed economicamente, senza spese di giudizio.<sup>7</sup> Poi viene il 15 settembre 1802 il Motuproprio sulla divisione dei latifondi incoltivati nell'Agro romano e nella Campagna, legge importantissima per l'agricoltura e per il benessere materiale e spirituale dei coltivatori, ed assai interessante dal punto di vista tecnico.<sup>8</sup> Il 19 settembre 1802 il tribunale della deputazione della grascia riceve una nuova legge di procedura basata sulle norme di procedura già istituite per il tribunale della deputazione dell'annona il 31 ottobre 1801.<sup>9</sup>

L'opera delle riforme in questo tempo fu resa sempre più difficile in seguito delle gravi vicende politiche che già minacciavano lo Stato, e fin dall'anno 1806, nel quale

<sup>1</sup> *Bull. Rom.*, I. c., 67 seg.

<sup>2</sup> *Bull. Rom.*, I. c. 70 seg.

<sup>3</sup> *Ivi*, I. c., 99 seg.; CRÉGINAU-JOLY, *Mémoires*, II, 248-253.

<sup>4</sup> *Bull. Rom.*, I. c., 115 seg.

<sup>5</sup> *Ivi*, I. c., 194 seg., 206 seg.

<sup>6</sup> *Ivi*, I. c., 231 seg.

<sup>7</sup> *Ivi*, I. c., 271 seg.

<sup>8</sup> *Ivi*, I. c., 337 seg.

<sup>9</sup> *Ivi*, I. c., 355 seg.

il Consalvi doveva dare la rinunzia al suo posto di Segretario di Stato, taceva anche il progredimento delle riforme sia amministrative, sia giuridiche.

Restituito al Papa, nel 1814, il patrimonio <sup>1</sup> (le terre della cosiddetta « prima ricupera »), Monsignore Agostino Rivarola, <sup>2</sup> come Delegato del Sommo Pontefice ancora assente, e come Presidente della Commissione di Stato deputata per la formazione di un governo interino, <sup>3</sup> abolì con editto del 13 maggio 1814 <sup>4</sup> il diritto francese e ripristinò l'antica legislazione, vigente all'epoca della cessazione del governo pontificio, « senza derogare però al sistema ipotecario ». I diritti feudali sospesi sino ad ulteriori determinazioni furono ristabiliti con la Notificazione del 30 luglio 1814; <sup>5</sup> ed a poco a poco furono reintegrati i vari tribunali di Roma, la molteplicità dei quali, non rare volte, fu deplorata dai giuristi; così furono ripristinati i tribunali: delle Ripe e Acque, delle Strade, dell'Annona e della Grascia, del Governo, di Campidoglio, la giurisdizione civile e criminale del tribunale del Vicario, del Camerlengato, dell'Acqua Mariana, del pieno tribunale della Camera Apostolica, della S. Rota, dell'Agricoltura. <sup>6</sup>

Con la cosiddetta « seconda ricupera » <sup>7</sup> il Cardinale Consalvi, di nuovo Segretario di Stato, ritornò dal Congresso di Vienna a Roma e subito pensò di continuare la sua grande opera di riforma nello Stato Pontificio. Sotto il suo nome apparve il 5 luglio 1815, cioè subito con la presa di possesso delle terre riacquistate, l'« Editto sull'impianto del Governo provvisorio » nelle provincie suddette. <sup>8</sup> Quest'editto è del tutto animato dal genio di Consalvi. Il Cardinale conobbe chiaramente che sarebbe impossibile d'introdurre l'antico sistema in quei territori, la massima parte dei quali, cioè le Legazioni, da vent'anni era stata separata dallo Stato Pontificio, governata da un sistema moderno ed unitario, dominata da un diritto egualmente unitario e codificato. E perciò lasciava in vigore tutta l'organizzazione francese, sia nel campo amministrativo, sia nel giudiziario. Era dunque separato il potere giudiziario dal potere esecutivo. Le provincie furono governate da un Presidente, aiutato da una Congregazione consiliaria (art. 2-21). Naturalmente fu abolita la legislazione francese, ma non ritornarono nient'affatto le leggi statutarie delle singole comunità, piuttosto fu destato a nuova vita il diritto comune, moderato secondo le seguenti Costituzioni Apostoliche (art. 22): eccovi il diritto unitario

<sup>1</sup> Con questa parola, per brevità, nominiamo in appresso tutti i territori della prima ricupera: sono, oltre Roma e la Comarca, i presidati di Campagna e Marittima, Frosinone, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, Spoleto, Perugia, Urbino e Pesaro.

<sup>2</sup> Mons. Rivarola non era ancora Cardinale, come vogliono A. COPPI, *Annali d'Italia*, Napoli, 1834, v. l'anno 1814, n. 67, e VITO LA MANTIA, *Storia della Legislazione italiana*, Roma, Torino, Firenze, 1884, I, 574. Fu nominato Cardinale l'8 marzo 1816 (v. la raccolta di *Editti dello Stato Pontificio. 1816*, nella Bibl. Vatic.).

<sup>3</sup> *Manifesto di Pio VII del 4 maggio 1814, dato in Cesena*. Stampato in Parma dalla Stamperia Carmignani (v. la *Collezione di pubbliche disposizioni*, anno 1814, n. 2, nell'Archivio Vaticano).

<sup>4</sup> *Collezione di pubbliche disposizioni*, l. c., n. 3.

<sup>5</sup> Ivi, l. c., n. 134.

<sup>6</sup> Ivi, l. c., nn. 15, 16, 23, 72, 81, 91, 172, 241, 244, 245, 325.

<sup>7</sup> Le tre Legazioni (Bologna, Ferrara, Romagna), le Marche, Camerino, Benevento, Pontecorvo.

<sup>8</sup> *Collezione di pubbliche disposizioni*, 1815, n. 178.

in questi territori. La minorità fu ridotta agli anni ventuno, come lo era sotto il governo francese (art. 23). Le abolizioni dei fedecommissi furono mantenute (art. 26), rimase anche il sistema delle iscrizioni ipotecarie (art. 27), fu conservato il codice di commercio francese ed i corrispondenti tribunali commerciali (art. 31). Nel campo criminale furono richiamati il gius comune ed i bandi generali, ma fu esclusa la tortura (art. 32. 33).

Fu tolto il codice di procedura civile francese, e provvisoriamente ristabilito l'antico metodo vigente nei rispettivi luoghi all'epoca in cui cessò il governo pontificio (art. 30); in questa materia l'idea dell'unità ed uniformità non poteva realizzarsi, perchè una procedura comune regolata dalla legislazione da vari secoli non esisteva più.

Ma restava in vigore l'organizzazione dei tribunali, come l'aveva fatta il governo della Repubblica Cisalpina e del Regno d'Italia. C'erano dunque in tutti i luoghi, nei quali esistevano sotto il dominio francese, un tribunale collegiale di prima istanza, tribunali di appello in Bologna<sup>1</sup> ed Ancona<sup>2</sup> (art. 35, 36).

Le attribuzioni della Corte di Cassazione in Milano assunse per le cause, contro i giudicati delle quali pendevano attualmente i ricorsi, il tribunale della Segnatura di Giustizia in Roma (art. 39), ma con le regole sostanziali di procedura della Cassazione francese (art. 41). Gli atti dei processi, come pure le sentenze, dovevano stendersi in italiano e dovevano essere motivate (art. 44).

Lo Stato Pontificio in riguardo all'amministrazione e legislazione in questo periodo era dunque diviso in due parti. Nel patrimonio vigeva del tutto il sistema anteriore alla invasione francese, le leggi statutarie e municipali dei rispettivi luoghi e comunità, all'incontro nei territori della seconda ricupera rimase l'organizzazione amministrativa e giudiziaria francese e si aveva il diritto unitario. C'erano dunque grandi diversità tra l'una e l'altra parte dello Stato non solo nelle forme del governo, ma anche nel diritto sostanziale. E la stessa Segnatura di Roma fu divisa in due parti: era Corte di Cassazione per le terre di seconda ricupera ed era tribunale di Segnatura con le antiche attribuzioni per tutto lo Stato. È chiaro che questo stato delle cose poteva essere soltanto provvisorio; ma l'importanza dell'Editto del 5 luglio 1815 consiste in ciò, che la legislazione nelle terre di seconda ricupera diventa l'esempio per la legislazione posteriore, che la preponderanza della legislazione nello Stato Pontificio per qualche tempo riposa e si fonda sul territorio nuovamente ricuperato.<sup>3</sup>

Venne poi il famoso Motuproprio del 6 luglio 1816.<sup>4</sup> Primo significato di questa legge è che il sistema dell'Editto del 5 luglio 1815 fu applicato a tutte le provincie;

<sup>1</sup> La Legazione di Bologna già prima dell'invasione francese aveva nella sua Rota di Bologna un tribunale di appello (v. LA MANTIA, l. c., 501); come pure esisteva la Rota di Ferrara (v. *Pratica della Curia romana*, Roma, 1797, pag. 323).

<sup>2</sup> Le Marche avevano prima la Rota di Macerata ed il tribunale di appello del governo di Macerata (v. *Pratica della Curia romana*, l. c., 325, 326).

<sup>3</sup> DEL GIUDICE PASQUALE, *Storia del diritto italiano*, vol. II, Milano, 1923, pag. 246, non rende giustizia a questa legge, comprendendola ancora sotto il periodo di reazione dell'anno 1814. Si pensi alla nuova organizzazione del governo e dei tribunali, al diritto unitario, alla riforma almeno parziale del diritto sostanziale!

<sup>4</sup> *Bull. Rom.*, l. c., parte II, 1268 seg. *Collez. di pubbl. disp.*, 1816, n. 219-224.

l'idea dell'unità e dell'uniformità vince in tutto lo Stato. Emanò del tutto dal grembo della Segreteria di Stato; e fu lo stesso Cardinale Consalvi, il quale prendeva massima parte nei lavori preparatori, leggeva e correggeva i diversi piani fino alla politura dello stile; lo vediamo seguitando nei fogli dei progetti il suo caratteristico tratto di penna.<sup>1</sup> I principali collaboratori erano Vincenzo Bartolucci,<sup>2</sup> dal quale fu elaborato il primo progetto del quarto e quinto titolo della legge,<sup>3</sup> e Mons. Nicola Maria Nicolai, Segretario della Congregazione Economica.<sup>4</sup>

Facciamo pochi accenni anche su questa legge fondamentale di tutta la legislazione posteriore. Contiene sei parti: l'organizzazione governativa, l'organizzazione dei tribunali civili, dei tribunali criminali, disposizioni legislative, l'organizzazione delle comunità ed in fine l'organizzazione dei dazi.

La suddetta separazione della potestà giudiziaria da quella dell'amministrazione governativa fu dunque introdotta nell'intero Stato (§ 24). I Presidi dei singoli reparti territoriali, cosiddetti Delegati, dovevano essere prelati (art. 17), mentre prima lo erano pure i governatori, ai quali era anche affidata la giurisdizione; e che di fatto la massima parte dei giudici adesso erano secolari, già risulta dalle circostanze, le quali non permettevano di trovare, per il grande numero dei tribunali collegiali di prima istanza nuovamente da istituirsi, tanti giuristi sacerdoti, talchè si doveva ricorrere agli avvocati e procuratori.

« Non vi saranno in appresso giudici commissari, nè giudici privati » (art. 63). La dizione non poteva essere più breve per le importanti riforme che comprende, relativamente sia alla Segnatura di Giustizia, sia alla giurisdizione dell'Uditore del Papa. Furono dunque tolti di mezzo i giudici commissari. Si deve ricordare che per tutte le cause di somma non rotale,<sup>5</sup> decise sia in prima, sia in seconda istanza dall'Uditore di Camera (A. C.), un tribunale di ulteriore istanza ordinaria non esisteva e che queste controversie dovevano delegarsi dalla Segnatura di Giustizia per mezzo di uno speciale commissario ad un prelado come giudice commissario. Oltre di che anche le cause di

<sup>1</sup> Archivio Vaticano, *Atti e progetti sul Motuproprio del 6 luglio 1816* (non ancora sistemati).

<sup>2</sup> Vincenzo Bartolucci fu per 20 anni impiegato alla Rev. Camera Apostolica; ciò risulta da una sua lettera del 21 ottobre 1817 diretta alla Segreteria di Stato (Arch. Vat., Segreteria di Stato, 1817, 80, fasc. *Roma e Miscellanea*); è nel 1808 Avvocato fiscale della Reverenda Camera Apostolica e Decano degli Avvocati Concistoriali (*Notizie per l'anno 1808*, Roma, 1808, Cracas, pag. 67, 79), nel 1810, sotto il governo francese, Primo Presidente della Corte di Appello residente in Roma (*Almanacco per i Dipartimenti di Roma e del Trasimeno*, anno 1810, pag. 103), poi Consigliere di Stato di Napoleone (*Annuario politico del Dipartimento di Roma per l'anno 1813*, Viterbo, 1812, pag. 165) e dopo il ristaurò dello Stato Pontificio di nuovo Avvocato della Rev. Cam. Ap. (Arch. Vat., Atti della Congregazione Consultiva, a. 1820, fasc. Bartolucci).

<sup>3</sup> È da constatare con certezza dai cit. *Atti e progetti*, mentre che la prima origine degli altri titoli è incerta.

<sup>4</sup> Arch. Vat., Segr. di St. LXXX, a. 1816. 1817; *Notizie per l'anno 1818*, Cracas, p. 114.

<sup>5</sup> La somma rotale, la quale faceva una causa di competenza della S. Rota era per lo Stato Pontificio 500 scudi d'oro di Camera. RIDOLPHINI, *Praxis recentior*, Venetiis, 1675, I, 13, n. 367. DE LUCA, *Relatio Romanae Curiae*, Venetiis, 1734, disc. XXXII, n. 59.

competenza ordinaria della S. Rota furono commesse ai singoli Uditori per mezzo di commissario della Segnatura,<sup>1</sup> e perciò anche gli Uditori della Rota furono detti giudici commissari. Adesso la nuova legge abolì questo stile di commissione, assegnando ogni causa ad un giudice ordinario; e se per le commissioni dirette alla Rota fosse rimasto un dubbio, anche questo fu levato dall'Editto declaratorio del 30 ottobre 1816,<sup>2</sup> l'articolo secondo di cui dice: « I tribunali tutti di appello procederanno ... senza alcuna formalità di commissione ».

Non vi erano più dei giudici privativi. Gli autori contemporanei non dicono quasi niente della facoltà dell'Uditore del Papa di concedere giudici privativi, perchè era straordinaria. Ma il grande materiale archivale<sup>3</sup> ci permette di conoscere sicuramente di che cosa si tratta e quali furono le conseguenze di questa giurisdizione. Imperocchè questa disposizione proibisce le delegazioni straordinarie fatte dall'Uditore del Papa *ex audientia Sanctissimi*, per mezzo delle quali infinite cause furono ritirate dal corso ordinario del giudizio e rimesse ad un giudice delegato, vale a dire privativo, il quale fu deputato « con le facoltà economiche », cioè con la giurisdizione di decidere sommariamente ed economicamente la controversia. Si tratta dunque di un grande abuso intollerabile per la retta amministrazione della giustizia. Insomma, il citato art. 63 abolì le giurisdizioni delegate, sia ordinarie cioè commissarie, sia straordinarie cioè privative.

Furono soppresse pure le giurisdizioni particolari e privilegiate, alcune delle quali già furono tolte dalla Costituzione *Post diuturnas*. Pochi tribunali furono conservati, p. e., i tribunali per le cause di commercio istituiti dallo stesso Papa Pio VII nel 1800 e 1802 (art. 64).

In tutto lo stato si introdussero i tribunali collegiali di prima istanza; fu abbandonata la massima di appellare in ogni causa *ad Papam*: si conservava il tribunale di appello in Bologna per le legazioni, e su richiesta della comunità di Macerata<sup>4</sup> fu ristabilita l'antica Rota di questa città e determinata come tribunale di appello per le Marche, Urbino e Pesaro, e Camerino. Pel resto dello Stato le appellazioni furono divise fra i tribunali dell'A. C. e della S. Rota (art. 35-47).

In Roma il sistema dell'uniformità doveva patire qualche eccezione. Riflessioni politiche ingiungevano di conservare la giurisdizione civile del tribunale di Campidoglio per riconoscimento della libera costituzione della città di Roma.<sup>5</sup>

Il tribunale dell'A. C. in parecchie cause giudicava anche in appresso singolarmente, collegialmente in altre (art. 39-45).

La Segnatura, lasciando la sua grande competenza di distribuire le appellazioni ai tribunali o sia giudici di Roma, dall'altra parte diventò tribunale esclusivo per tutte le

<sup>1</sup> VITALE (*De jure Signaturae justitiae, Romae, 1789, pag. 189-229*) allega un gran numero di tali commissari in diverse materie.

<sup>2</sup> *Collezione di pubbl. disp.*, 1816, n. 358.

<sup>3</sup> Arch. Vat., Segreteria di Stato, LXXX, a. 1814, 1815, 1816.

<sup>4</sup> Ivi, LXXX, a. 1816, fasc. *Macerata*.

<sup>5</sup> L'art. 49 nel progetto principale si trova al margine, ulteriormente inserito dalla mano di Bartolucci (Arch. Vat., *Atti e progetti cit.*).

cause di nullità, di competenza e di restituzione in intero per tutto lo Stato, mentre tutti gli altri tribunali, compreso quello della Rev. Camera, dovevano rinunciare alla loro giurisdizione, se l'avevano per privilegio,<sup>1</sup> di tribunale che aveva *Signaturam in ventre*.

Un'opposizione non mediocre si innalzava contro le nuove disposizioni, specialmente da parte dei tribunali soppressi o limitati nelle loro facoltà. Per es., il Maggiordomo Monsig. Rivarola, due anni prima Presidente della Suprema Giunta di Stato, inscenava una lunga lite sulla sua giurisdizione civile nelle cause degli impiegati del Palazzo Vaticano; la Curia Capitolina doveva essere energicamente chiamata all'ordine, cioè di lasciare la sua giurisdizione abolita.<sup>2</sup> Specialmente in questa parte del Motuproprio, la quale spetta ai tribunali di Roma, si ammira la grande prudenza del Cardinale, il quale permetteva eccezioni e concessioni, per evitare una più grande opposizione, e si contentava di conservare l'idea dell'unità ed uniformità, almeno nella linea generale. Fu tolto il sistema delle sportule e propine per mantenimento dei giudici, e determinato o un onorario fisso ad essi ed agli altri impiegati, da pagarsi dal governo (art. 70).

Furono istituite tre commissioni per la formazione di altrettanti codici, cioè di un codice civile e di procedura civile, di un codice criminale e di quello di procedura criminale, di un codice di commercio e di procedura in materia commerciale (art. 74).

Una simile organizzazione fu prescritta per i tribunali commerciali (tit. III).

Il titolo seguente regola il diritto sostanziale. Fu proclamato il diritto universale ed unitario. Furono abolite le leggi statutarie, municipali, provinciali. Il diritto comune, moderato secondo il diritto canonico e le Costituzioni apostoliche formavano la regola fino alla pubblicazione di una nuova legislazione. Naturalmente questo diritto medioevale abbisognava di qualche modificazione e perciò lo stesso Motuproprio pubblicava nuove disposizioni in materia di successione intestata, di dote, di testamento, di donazione, di fidecommesso (art. 102-146).

Il 30 ottobre 1816 si pubblicava una legge complementaria al detto Motuproprio, il sopracitato Editto declaratorio, il quale in 55 articoli contiene « dichiarazioni circa le interposizioni degli appelli in civile », « circa le inibizioni ed i loro effetti », e specialmente « regolamenti per abbreviare il corso delle cause civili, che si proporranno in Segnatura ».

Con Editto declaratorio del 10 settembre 1816<sup>3</sup> fu abolito il privilegio della *Lex unica Quando Imperator*,<sup>4</sup> che permetteva ai pupilli, alle vedove ed altre persone miserabili di adire direttamente il foro del Principe, cioè i tribunali di Roma. Da un lato questo privilegio era incompatibile col nuovo sistema dei giudizi, e dall'altro sottraeva le suddette persone per ragione di miserabilità del tutto al foro laico e le rimandava al foro ecclesiastico;<sup>5</sup> doveva dunque togliersi e cedere al nuovo ordine dei giudizi.

<sup>1</sup> Per es., i Cardinali Legati nelle Legazioni (v. *Pratica della Curia romana*, I. c., p. 321).

<sup>2</sup> Arch. Vat., I. c., LXXX, a. 1817, fasc. *Roma e Comarca*.

<sup>3</sup> L'editto è citato in un voto del Tesoriere Generale. Arch. Vat., I. c., 80, 1817, fasc. *Disposizioni generali*.

<sup>4</sup> L. u., Cod. III. 14.

<sup>5</sup> RIDOLPHINI, I. c., III, 4, 150. Dice DE LUCA (*De judiciis*, disc. III, num. 89): *Experientia vero me docuit, quod illud [privilegium] calumniarum, ac subterfugiorum potius fomentum est, ac instantiae praejudiciale*.

Del numero delle varie leggi sull'amministrazione economica o giudiziaria rammentiamo la legge del 10 settembre 1816 sull'industria lanifera,<sup>1</sup> in seguito della quale furono istituiti un collegio dei fabbricanti, un ispettorato generale, l'obbligo del bollo di garanzia di buona merce; la circolare sulla custodia dei carcerati del 1° gennaio 1817, ed un altro dello stesso giorno sulla nomina dei cancellieri, dei difensori de' poveri, e dei fiscali;<sup>2</sup> la legge del 26 febbraio 1817 sulla pensione degli impiegati dello Stato.<sup>3</sup>

Il tribunale dell'A. C. fu amplificato in seguito della legge del 24 luglio 1817,<sup>4</sup> la quale introdusse tre giudici assessori ordinari e completamente abolì l'impiego dell'A. C. Met,<sup>5</sup> la giurisdizione quasi autonoma e direttoria del quale già dal Motuproprio dell'anno 1816 fu ridotta all'attribuzione di un solo giudice aggiunto.

Per dimostrare la fecondità della legislazione, facciamo pure menzione della legge del 23 ottobre 1817 sull'amministrazione delle acque e vie, con la classificazione in strade, ossia lavori d'acque regionali, provinciali e comunali, e sull'istituzione di un corpo degl'ingegneri pontifici di acque e strade;<sup>6</sup> della legge sull'erezione di un Monte di Pietà per pagamento delle pensioni alle vedove, madri e figli dei militari, del 15 gennaio 1818;<sup>7</sup> del « Regolamento di disciplina per i tribunali civili », del 27 gennaio 1818;<sup>8</sup> del « Motuproprio per la sanità marittima de' Porti e Lidi dello Stato pontificio », del 25 novembre 1818, il quale presenta un moderno codice sanitario;<sup>9</sup> della legge sull'amministrazione dei porti, del 21 gennaio 1820,<sup>10</sup> del « Regolamento provvisorio di commercio », del 1° giugno 1821, col quale il codice di commercio francese ancora vigente nel territorio della seconda ricupera, con qualche modificazione fu esteso all'intero Stato « fino alla pubblicazione ed attivazione del nuovo codice di commercio »;<sup>11</sup> della legge di riforma degli offizi de' Notari e sulla conservazione degli archivi.<sup>12</sup>

Quale primo risultato delle tre Commissioni istituite per la formazione di una nuova legislazione generale emanò il lavoro della Commissione dei codici civili, il presidente della quale era il Bartolucci:<sup>13</sup> il nuovo codice di procedura civile, pubblicato

<sup>1</sup> *Bull. Rom.*, l. c., 1371 seg.

<sup>2</sup> *Arch. Vat.*, l. c., LXXX, a. 1817, fasc. *Disp. generali*.

<sup>3</sup> *Editti dello Stato pontificio*, l. c., 1817.

<sup>4</sup> *Collezione di pubbl. disp.*, 1817, n. 230.

<sup>5</sup> L'« A. C. Met. » significa originariamente lo stesso Uditore della Camera, poi nel corso del tempo indica il suo privato Uditore, che fa le veci dell'A. C. con le facoltà dello stesso presidente del tribunale (v. *Pratica della Curia romana*, l. c., pag. 109. VITALE, l. c., pag. 41. 54).

<sup>6</sup> *Bull. Rom.*, l. c., 1531 seg.

<sup>7</sup> *Ivi*, l. c., 1698 seg.

<sup>8</sup> *Collezione di pubbl. disp.*, 1818, n. 27.

<sup>9</sup> *Ivi*, n. 310.

<sup>10</sup> *Bull. Rom.*, l. c., 1998 seg.

<sup>11</sup> *Collez. di pubbl. disp.*, 1821, n. 88.

<sup>12</sup> *Bull. Rom.*, l. c., 2232 seg.

<sup>13</sup> *Arch. Vat.*, l. c., LXXX, a. 1816. 1817, fasc. *Disp. generali*.

con Motuproprio del 22 novembre 1817. Ben presto era pronto anche il nuovo codice civile, ma non fu mai pubblicato.<sup>1</sup>

Il nuovo codice di procedura significa la riforma del processo civile dello Stato pontificio: è codificazione del diritto vigente con essenziali miglioramenti e semplificazioni; non poche norme sono prese dal diritto francese. Ma l'importanza di questa nuova legge oltrepassa i limiti dello Stato pontificio. Tre grandi linee dello svolgimento del diritto hanno relazione con questa nuova legge. In primo luogo il processo medioevale romano-canonico trova in essa la sua codificazione; l'altra linea ci si presenta nel diritto francese congiungendosi nuovamente col diritto romano; e la terza viene dal diritto canonico. C'era il processo canonico, il quale nel medioevo traeva le sue ottime forze dal diritto romano e così lo conservava e sviluppava; e fino alla pubblicazione del nuovo codice Piano, il processo romano, o sia il processo civile dello Stato pontificio, il più legittimo erede del diritto romano, ed il processo canonico formavano un'unità spirituale basata su identici principi informatori, sebbene in particolari subordinati fossero differenziati fra di loro.<sup>2</sup>

Nel momento poi della pubblicazione del nuovo codice di procedura il processo dello Stato pontificio si separa dal processo canonico. La nuova organizzazione dei tribunali introdotta dal noto Motuproprio dell'anno 1816 già non comprende i tribunali ecclesiastici (art. 55) ed il nuovo codice di procedura conferma la stessa disposizione nell'art. 1806: « I suddetti metodi prescritti nel presente codice di procedura non riguardano i tribunali ecclesiastici ». Ma la separazione era di breve durata; cioè il processo Gregoriano,<sup>3</sup> il quale si fonda sul processo Piano, fu esteso anche ai tribunali ecclesiastici di Roma e dello Stato: « Sono regolati dalle stesse leggi di procedura tutti i giudizi innanzi qualunque giudicante o tribunale laico od ecclesiastico di Roma e dello Stato, salve le particolari disposizioni che riguardano i tribunali di commercio e quelli pure della piena Camera e della Sacra Rota » (§ 399). Questo regolamento è di grande importanza per lo sviluppo del processo canonico posteriore.<sup>4</sup>

Quando poi il Papa Pio X riformando la Curia romana, cent'anni dopo la riforma dell'amministrazione dello Stato pontificio, chiamò a nuova vita la S. Rota, lo stesso Regolamento di Gregorio XVI non rare volte fu modello per la formazione del nuovo processo rotale;<sup>5</sup> e lo stesso influsso è da constatare per la procedura della Segnatura,<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Diverse copie stampate si conservano nell'Archivio Vaticano.

<sup>2</sup> RIDOLPHINI, l. c., I, 7, 121; 10, 12; 13, 299; II, 1, 88; 6, 13; III, 2, 224. DE LUCA, *Rel. Rom. Cur.*, l. c., adnot. ad disc. XXX, num. 7. VITALE, l. c., pag. 205. GOMES LUDOVICUS, *Commentarii in iudicialibus regulis Cancellariae (Compendium utriusque Signaturae)*, Venetiis, 1575, charta 91.


<sup>3</sup> *Regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834*, Roma, 1834.

<sup>4</sup> WERNZ, *De iudiciis ecclesiasticis*, Prati, 1914, e specialmente LEGA, *De iudiciis ecclesiasticis*, Romae, 1905, molte volte fanno menzione di quest'influsso.

<sup>5</sup> *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae tribunal*, « Acta Apost. Sedis », 1910, p. 783 seg.

<sup>6</sup> *Regulae servandae apud Supremum Signaturae Apostolicae tribunal*, « Acta Apostolicae Sedis », 1912, p. 187 seg.

e così le tracce del Motuproprio dell'anno 1816 vanno fino al processo del nuovo codice canonico.



RITRATTO DEL CARD. CONSALVI  
(presso le Sorelle Carandini a Modena).

Perciò l'opera del Cardinale Consalvi non è morta neanche dopo la caduta dello Stato pontificio; continua la sua vita nel diritto canonico. Ed un bell'omaggio della scienza giuridica al genio del grande Cardinale sarà la descrizione delle vie di questo interessante svolgimento giuridico.